

**REGOLAMENTO RELATIVO ALLA FORMAZIONE
SPECIALISTICA MEDICA**

TITOLO I

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA

Capo I

Disposizioni di carattere generale

Articolo 1 - Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente Regolamento si applica a tutti i medici iscritti alle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria di cui ai DD.II. n. 68/2015 e n. 402/2017.
2. Ai sensi del presente Regolamento si intende:
 - a. per Scuola, una Scuola di Specializzazione di Area Sanitaria di cui all'art. 1, comma 1, del presente Regolamento;
 - b. per Medico in formazione, un medico iscritto ad una Scuola di Specializzazione di Area Sanitaria di cui all'art. 1, comma 1, del presente Regolamento;
 - c. per coorte, l'insieme dei Medici in formazione che hanno iniziato la formazione specialistica in un determinato anno accademico;
 - d. per Ateneo, l'Università degli Studi di Pavia;
 - e. per settori scientifico-disciplinari ("SSD"), i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. 4 ottobre 2000 e ss.mm.ii.;
 - f. per Statuto di Ateneo, lo Statuto dell'Università degli Studi di Pavia emanato con D.R. n. 455/2012 e ss.mm.ii.;
 - g. per Regolamento Generale di Ateneo, il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 1268/2012 e ss.mm.ii..
3. A decorrere dal concorso per l'ammissione dei laureati in Medicina e Chirurgia alle Scuole per l'a.a. 2016/17, le Scuole sono attivate esclusivamente presso una sede. Le Scuole che vedono l'aggregazione di sedi diverse, sia con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Pavia che con sede presso altra Università, sono attivate ad esaurimento. Ad esse si applicano le disposizioni regolamentari della sede amministrativa, salvo diverse disposizioni previste in sede di accordo.
4. Il presente Regolamento viene reso pubblico mediante pubblicazione sulla pagina web dell'Università degli Studi di Pavia relativa alle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria.

Articolo 2 - Finalità delle Scuole

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.M. n. 270/2004, i corsi di specializzazione hanno l'obiettivo di fornire al Medico in formazione conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali. Tali corsi possono essere istituiti esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea e sono regolamentati dalle suddette disposizioni. Al termine del percorso formativo viene rilasciato il diploma di specializzazione nel settore prescelto, corredato da diploma supplement (ai sensi dell'allegato 3 del D.I. n. 402/2017).

Articolo 3 - Sede delle Scuole ed afferenza ai Dipartimenti universitari

1. Le Scuole hanno sede presso strutture universitarie, ospedaliere e/o territoriali accreditate ai sensi del D.I. n. 402/2017. Ciascuna Scuola afferisce ad un Dipartimento dell'Università degli Studi di Pavia.

Capo II

Scuole attive

Articolo 4 - Istituzione, attivazione e modifica delle Scuole

1. L'istituzione e l'attivazione di nuove Scuole, o la modifica di quelle già attive, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico che verifichi la sussistenza dei requisiti di idoneità dell'offerta didattica-formativa e scientifica, su proposta del Dipartimento di riferimento, sentiti gli altri Dipartimenti promotori e acquisito il parere del Comitato Direttivo di Facoltà di Medicina e Chirurgia, che inoltra agli organi la proposta.

2. La proposta di istituzione deve indicare:

a. la tipologia di Scuola, con l'indicazione della relativa classe ed Area; resta fermo che in Università è possibile istituire e attivare una sola Scuola per ciascuna tipologia;

b. il Dipartimento sede amministrativa della Scuola, da individuare tra i Dipartimenti referenti per il settore relativo alla disciplina specifica della tipologia;

c. la composizione della rete formativa e i volumi di attività di ciascuna delle strutture assistenziali incluse nella rete formativa; la struttura di sede e la rete formativa devono essere dotate di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del D.Lgs n. 368/1999.

3. La proposta deve essere supportata da idonea documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti generali e specifici previsti dalla normativa nonché la conformità agli standard previsti per la tipologia di Scuola di cui si propone l'attivazione dal D.I. n. 402/2017. Resta fermo che le singole strutture di sede e della rete formativa debbono essere accreditate ai sensi del medesimo decreto interministeriale.

4. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.I. n. 68/2015, le Scuole possono essere istituite ed attivate anche in collaborazione con altre Facoltà/Scuole di Medicina/Strutture di raccordo universitarie comunque denominate di altre Università, al fine di assicurare una vantaggiosa utilizzazione delle risorse strutturali e del corpo docente, previa stipula di apposita convenzione. La sede amministrativa della Scuola è la sede presso cui la Scuola è attivata; presso tale sede devono essere presenti le risorse finanziarie, strutturali e di

personale docente occorrenti al funzionamento della Scuola stessa, anche per i fini di cui all'art. 3, comma 10, del D.M. n. 270/2004. Le altre sedi universitarie appartengono alla rete formativa di cui ai precedenti commi del presente articolo.

Articolo 5 - Ordinamento

1. Gli ordinamenti didattici delle Scuole, deliberati contestualmente alla loro istituzione e predisposti secondo quanto indicato dalle norme nazionali in materia, sono approvati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e sono emanati con Decreto Rettorale. La loro entrata in vigore è stabilita dal predetto decreto di emanazione.

2. Per ciascuna tipologia di Scuola, il D.I. n. 68/2015 identifica il profilo specialistico, gli obiettivi formativi. L'ordinamento individua i SSD che definiranno i relativi percorsi didattici, funzionali al raggiungimento degli obiettivi utili a conseguire il titolo. Le attività formative sono a loro volta suddivise in ambiti omogenei, identificati dai settori scientifico disciplinari.

3. Con la stessa procedura sono approvate le successive, eventuali, modifiche.

4. Gli ordinamenti didattici delle Scuole sono quelli risultanti dalla banca dati ministeriale dell'Offerta Formativa Sanitaria (*banca dati ministeriale OFFS*).

Articolo 6 - Regolamento di Scuola

1. Ogni Scuola si dota di un proprio regolamento, come meglio definito dall'art. 19 del presente Regolamento.

Capo III

Organi

Articolo 7 - Organi della Scuola

1. Sono organi della Scuola:

- a. il Direttore della Scuola;
- b. il Consiglio della Scuola;
- c. il Presidente del Comitato Ordinatore per le Scuole aggregate (ad esaurimento);
- d. il Comitato Ordinatore per le Scuole aggregate (ad esaurimento).

Articolo 8 - Direttore della Scuola

1. Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 162/1982, la Direzione della Scuola è affidata ad un Professore di ruolo del settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola. Nel caso di multipli settori scientifico-disciplinari di riferimento la Direzione della Scuola è affidata ad un Professore di ruolo di uno dei settori-scientifico disciplinari compresi nell'Ambito specifico della tipologia della Scuola appartenente alla sede della stessa.

2. Il Direttore ha la responsabilità della Scuola, convoca il Consiglio e lo presiede; nell'ambito della conduzione della Scuola svolge le funzioni proprie dei Presidenti di Consiglio di corso di laurea, in quanto compatibili. Garantisce inoltre l'applicazione del presente Regolamento e del regolamento della singola Scuola di cui all'art. 19 del presente Regolamento.

3. Il Direttore può nominare, con proprio atto e sentito il Consiglio della Scuola, un Direttore Vicario che lo sostituisca in tutte le sue funzioni in caso di impossibilità o impedimento temporaneo nello svolgimento delle proprie funzioni. In caso di impedimento anche del Direttore Vicario o qualora lo stesso non sia stato nominato, i compiti sono svolti dal Professore più anziano in ruolo fra i membri del Consiglio.

4. Il Direttore Vicario potrà essere nominato tra i Professori di ruolo appartenenti al settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola, ovvero ai settori scientifico disciplinari obbligatori e irrinunciabili della Scuola, di cui al D.I. n. 402/2017 e successive modifiche ed integrazioni. Il Direttore Vicario decade con il Direttore che lo ha nominato.

5. Il Direttore assume per motivi d'urgenza con proprio provvedimento gli atti di competenza del Consiglio della Scuola, qualora non risulti possibile procedere tempestivamente alla sua convocazione. Il provvedimento del Direttore deve essere sottoposto a ratifica del Consiglio della Scuola, nella prima seduta successiva, che deve tenersi di norma non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data del provvedimento stesso.

Articolo 9 - Elezione del Direttore della Scuola

1. Per l'elezione del Direttore della Scuola:

a. l'elettorato attivo è costituito da tutti i componenti del Consiglio della Scuola (Professori di I e II fascia; Ricercatori di ruolo a tempo indeterminato; Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettere a e b della L. n. 240/2010; Professori straordinari a tempo determinato ai sensi della L. n. 230/2005; rappresentanti degli Medici in formazione). Il personale dirigente del Servizio Sanitario Regionale delle Strutture coinvolte nell'attività didattica che abbia assunto il titolo di Professore a contratto concorre all'elettorato attivo in misura pari al 30% dello stesso;

b. l'elettorato passivo è costituito dai Professori di ruolo del settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola. Nel caso di multipli settori scientifico-disciplinari di riferimento, l'elettorato passivo è esteso ai Professori di ruolo dei settori-scientifico disciplinari compresi nell'Ambito specifico della tipologia della Scuola.

2. Almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del mandato del Direttore in carica, il Decano dei Professori di ruolo della Scuola convoca il Consiglio della Scuola per procedere all'elezione del Direttore per il successivo triennio. L'elezione deve avvenire entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del mandato. Qualora il Decano fosse impossibilitato a convocare il predetto Consiglio, questo compito è affidato al Direttore uscente o al Direttore Vicario.

3. Le sedute del Consiglio della Scuola per l'elezione del Direttore sono convocate dal Decano dei Professori di ruolo facenti parte del Consiglio stesso, con avviso emanato almeno dieci giorni prima della data di convocazione.

4. Nella convocazione, il Decano indica:

a. il calendario delle sedute di votazione;

b. la sede e l'orario della votazione;

c. l'elenco dell'elettorato attivo e passivo;

d. le modalità di presentazione delle candidature.

5. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei Docenti afferenti al Consiglio della Scuola.

6. La votazione avviene a scrutinio segreto.

7. Il candidato che abbia ottenuto il maggior consenso (in prima votazione, maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto; in eventuale seconda votazione, maggioranza assoluta dei voti validi; in eventuale ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto parità di consensi in seconda votazione, maggioranza assoluta dei voti validi; in caso di ulteriore parità, il candidato di maggiore anzianità di ruolo) viene proclamato eletto dal Decano, che trasmette l'esito al Rettore per il decreto di nomina.

8. Eventuali reclami o ricorsi devono essere indirizzati, entro tre giorni dalla proclamazione dell'esito della votazione, al Rettore che deciderà entro le successive 48 ore dalla ricezione.

9. Il Direttore è nominato con Decreto Rettorale e resta in carica per un triennio, a decorrere dall'anno accademico ordinario, rinnovabile per non oltre due mandati, fatto salvo impedimenti formali.

Articolo 10 - Consiglio della Scuola

1. Ai sensi dell'art. 69 del Regolamento Generale di Ateneo, il Consiglio della Scuola è composto dal Direttore che lo presiede e da tutti i Docenti titolari di insegnamento curriculare, nonché da una rappresentanza elettiva degli Medici in formazione iscritti alla Scuola stessa nella misura del 15% rispetto al numero dei Docenti di ruolo e dei Ricercatori universitari ai sensi dell'articolo 69 del Regolamento Generale di Ateneo (Professori di I e II fascia; Ricercatori a tempo indeterminato; Ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 2, lettere a e b, della L. n. 240/2010; Professori straordinari a tempo determinato ai sensi della L. n. 230/2005).

2. Il Consiglio della Scuola ha competenze deliberative, propositive e consultive nelle materie concernenti l'organizzazione e la gestione della Scuola e si riunisce secondo quanto stabilito dal documento di Policy approvato dal Presidio di Qualità di Ateneo delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria. Approva all'occorrenza un calendario di riunioni, in modo da soddisfare le esigenze di programmazione delle attività e delle competenze ad esso spettanti. Il Consiglio di Scuola si riunisce su richiesta del Direttore o di almeno 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio stesso.

3. Spetta al Consiglio di ciascuna Scuola:

a. deliberare la proposta di programmazione didattica (e necessarie modifiche alla stessa) relativa alla coorte di nuova attivazione nonché le coperture degli insegnamenti relativi alle coorti già attive, nel rispetto della normativa vigente e delle Linee guida di Ateneo per la programmazione delle attività didattiche delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria, approvate annualmente dal Senato Accademico; tale proposta sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio del Dipartimento responsabile e del Comitato Direttivo della Facoltà di Medicina e Chirurgia;

b. individuare le strutture sanitarie, pubbliche e/o private, regionali e/o extraregionali, da inserire nella rete formativa della Scuola, verificata la congruità rispetto agli standard e ai requisiti minimi individuati dalla normativa al fine di ottenere l'accreditamento;

c. individuare e nominare annualmente i Tutor da assegnare ai medici in formazione specialistica e stabilire la sede formativa per ciascuno dei predetti medici nonché il criterio delle rotazioni tra le strutture della rete.

d. deliberare in merito alle domande di trasferimento dei Medici in formazione;

- e. autorizzare eventuali periodi di formazione specialistica all'estero o in sedi non appartenenti alla rete formativa, individuando un Tutor operativo idoneo e predisponendo il Learning Agreement (progetto formativo da svolgere ai fini del riconoscimento del numero di CFU da accreditare al Medico in formazione);
 - f. proporre la destinazione dei fondi assegnati annualmente alle Scuole, approvarne le finalità d'uso;
 - g. deliberare il regolamento della singola Scuola di cui all'art. 19 del presente Regolamento e provvedere al suo regolare aggiornamento in base all'evoluzione normativa;
 - h. assicurare la possibilità, da parte del Medico in formazione di espletare le attività previste dalla normativa in vigore, con particolare riguardo agli obiettivi formativi previsti al D.I. n. 68/2015 e successive modifiche e/o integrazioni;
 - i. redigere ed aggiornare un "documento di presentazione" come previsto nel documento di Policy (da pubblicare sulla pagina web dell'Università degli Studi di Pavia relativa alle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria) che contenga le procedure per: accoglienza; informazione orientativa; consulenza orientativa inserimento/reinserimento lavorativo specifico per la propria Scuola;
 - j. ogni altra attribuzione ad esso demandata dalla legge, dallo Statuto di Ateneo e dai Regolamenti.
4. Il Consiglio della Scuola può istituire Commissioni per facilitare i processi di programmazione, coordinamento e valutazione delle attività formative e di tutorato.
5. Alle riunioni del Consiglio partecipa, quale supporto al Segretario verbalizzante, un componente del personale amministrativo della UOC Scuole di specializzazione Area Sanitaria.
6. Per le modalità di convocazione e funzionamento si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 71 e seguenti del Regolamento Generale di Ateneo.

Articolo 11 - Scuole aggregate ed in collaborazione ex art. 3, comma 7, del D.I. n. 68/2015

1. Le Scuole aggregate, ad esaurimento ed individuate da provvedimenti ministeriali adottati sino all'a.a. 2015/2016, sono disciplinate da accordi interuniversitari sottoscritti dalle Università interessate.
2. Sono organi delle Scuole Aggregate il Presidente del Comitato Ordinatore ed il Comitato Ordinatore.
3. Il coordinamento della Scuola è affidato ad un Professore di ruolo del settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola. Il Coordinatore della sede amministrativa presiede il Comitato ordinatore.
4. Il Comitato Ordinatore ha composizione paritetica, sulla base degli accordi raggiunti con le Università aggregate, ivi inclusa la rappresentanza dei Medici in formazione.
5. Al Comitato Ordinatore sono attribuite le competenze come meglio dettagliate dagli accordi di aggregazione di volta in volta vigenti tra le Università coinvolte. Se tali accordi nulla dispongono, il Comitato Ordinatore spettano le competenze del Consiglio della Scuola.
6. Nei casi di cui all'art. 3, comma 7, del D.I. n. 68/2015, gli accordi interuniversitari disciplinano le modalità di collaborazione tra le Università, al fine di assicurare una vantaggiosa utilizzazione delle risorse strutturali e del corpo docente.

Articolo 12 - Collegio dei Direttori delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria

1. Il Collegio dei Direttori delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria è composto dai Direttori delle Scuole istituite ed attivate presso l'Università degli Studi di Pavia nonché dai Presidenti dei Comitati Ordinatori, nel caso di aggregazioni tra Scuole per le quali l'Università degli Studi di Pavia è sede amministrativa.
2. Il Collegio ha competenze propositive e consultive per quanto attiene le problematiche inerenti l'organizzazione e il funzionamento delle Scuole.
3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.
4. Il Collegio è presieduto da un componente, con funzioni di Coordinatore, designato dal Comitato Direttivo della Facoltà di Medicina e Chirurgia, su proposta del Presidente del Comitato, oppure presieduto dal Presidente del Comitato Direttivo.
5. Il Coordinatore rimane in carica per la durata del mandato del Presidente del predetto Comitato, salvo atto di sfiducia assunto da parte della maggioranza semplice del Collegio, o incompatibilità sopravvenute o spontanee dimissioni.
6. Alle sedute del Collegio dei Direttori delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria partecipano anche i rappresentanti dei medici in formazione specialistica presso il Comitato Direttivo della Facoltà e nei singoli Dipartimenti di riferimento, senza diritto di voto.

Articolo 13 - Il Presidio Qualità di Ateneo delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria (PQASS)

1. Il Presidio Qualità di Ateneo delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria (PQASS) si pone come obiettivo il miglioramento della qualità della formazione dei medici in formazione specialistica alla luce dei principi declinati dalla normativa vigente, con particolare riferimento al D.I. n. 402/2017, migliorando la soddisfazione degli stessi e del corpo docente, adottando standard internazionali e rispettando i requisiti dello standard adottato, dando massima responsabilità alla direzione e agli Organi collegiali nella pianificazione, controllo e certificazione delle attività e dell'intero processo formativo.
2. L'organizzazione ed il funzionamento del Presidio Qualità di Ateneo delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria (PQASS) sono disciplinati da apposito regolamento emanato con Decreto Rettorale.

Capo IV

Corpo docente e rappresentanza dei Medici in formazione

Articolo 14 - Corpo docente

1. Il corpo docente delle Scuole è costituito da:
 - a. Docenti universitari: Professori di ruolo di I e II fascia, Ricercatori universitari di ruolo, Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 2, lett. a) e b) della L. n. 240/2010, Professori Straordinari a tempo determinato ai sensi della L. 230/2005;
 - b. Docenti non universitari in servizio in strutture della rete formativa: personale con esperienza didattico-formativa documentata ed, eventualmente, attività di ricerca, con servizio di almeno 10 anni presso strutture specialistiche accreditate e contrattualizzate con il SSN e convenzionate con la Scuola ed inserite nella rete formativa;
 - c. Docenti a contratto: esperti del settore scientifico disciplinare.

2. Ai componenti del corpo docente sono attribuiti insegnamenti curricolari, su proposta del Consiglio della Scuola, nel rispetto delle Linee Guida relative alla programmazione delle attività didattiche delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria, approvate annualmente dal Senato Accademico.

3. Il corpo docente deve comprendere almeno due Professori di ruolo nel settore scientifico- disciplinare di riferimento della tipologia della Scuola. Per le Scuole per le quali non è identificabile un singolo settore scientifico-disciplinare di riferimento, il corpo docente comprende almeno due Professori di ruolo afferenti ad uno dei Settori scientifico-disciplinari indicati nell'ambito specifico della tipologia della Scuola. Inoltre il corpo docente di ciascuna Scuola è determinato ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n. 368/1999.

Articolo 15 - Compiti del corpo docente

1. Tutti i Docenti espletano e promuovono le attività formative e culturali della Scuola e svolgono le attività valutative di cui infra, attenendosi alle delibere del Consiglio della Scuola.

2. I Docenti svolgono l'attività didattica programmata sotto forma di lezioni frontali, lezioni per via telematica utilizzando metodologie di distance learning, seminari anche interdisciplinari, brevi corsi monografici, discussione di casi clinici, journal clubs, revisioni della letteratura, etc., attenendosi alla programmazione didattica strutturata sulla base degli obiettivi formativi previsti dalla normativa vigente.

3. I Docenti esprimono una valutazione della formazione dei medici in formazione specialistica, secondo standard e strumenti predefiniti in grado di misurare quantitativamente e qualitativamente il grado di performance, la progressione professionale, il grado di autonomia nonché una serie di abilità intellettuali, cliniche, tecniche, procedurali e relazionali necessarie alla formazione dello specialista, secondo le modalità definite dal Regolamento della singola Scuola di cui all'art. 19 del presente Regolamento.

Articolo 16 - Rappresentanza dei medici in formazione specialistica

1. I rappresentanti dei Medici in formazione nel Consiglio della Scuola cui afferiscono sono eletti tra i medici in formazione specialistica in corso sulla base di quanto disposto dall'art. 29 del Regolamento Generale di Ateneo. Durano in carica due anni e non possono essere eletti più di due volte. Al fine di permettere l'esercizio del diritto di voto al maggior numero possibile di Medici in formazione senza pregiudicarne l'attività formativa, i seggi elettorali di cui all'art. 29 del Regolamento Generale di Ateneo devono rimanere aperti per almeno 8 (otto) ore.

2. Ai sensi dell'art. 28 dello Statuto di Ateneo e dell'art. 30 del Regolamento Generale di Ateneo, è prevista una rappresentanza dei medici in formazione specialistica nel Comitato Direttivo della Facoltà di Medicina e Chirurgia; essa è costituita da tre Medici in formazione, uno per ogni Area Sanitaria (Medica, Chirurgica e dei Servizi Clinici). Parimenti è garantita la rappresentanza dei medici in formazione specialistica all'interno di ciascun Consiglio di Dipartimento di afferenza delle Scuole. In ottemperanza al Regolamento del Presidio Qualità di Ateneo delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria (PQASS), viene garantita la rappresentanza dei medici in formazione specialistica all'interno del PQASS stesso.

3. Cause di decadenza dei rappresentanti dei medici in formazione specialistica sono:

a. termine del periodo di formazione;

b. spontanea rinuncia;

c. cause di risoluzione anticipata del contratto ex art. 37 del D.Lgs n. 368/1999;

d. trasferimento in Scuola di altra Università;

e. richiesta motivata di almeno 3/4 (tre quarti) degli iscritti alla Scuola a cui è iscritto il Medico in formazione, approvata da parte del Consiglio di Scuola.

4. I rappresentanti decaduti sono sostituiti dal primo dei non eletti nelle elezioni precedenti e così a seguire fino all'esaurimento del novero. Tuttavia, se ciò non è possibile, si indicano nuove elezioni per coprire il posto o i posti vacanti. In ogni caso, i sostituti restano in carica fino al termine del mandato del rappresentante che è stato sostituito.

5. Nel caso in cui uno o più dei rappresentanti dei Medici in formazione si trovi(n) in congedo obbligatorio o in malattia, essi sono temporaneamente sostituiti dal primo dei non eletti nelle elezioni precedenti e così a seguire fino all'esaurimento del novero.

Capo V

Rete formativa

Articolo 17 - Definizione di rete formativa

1. Ai sensi dell'art. 34 e seguenti del D.Lgs. n. 368/1999, la Scuola opera nell'ambito di una rete formativa, certificata dal Rettore con proprio decreto utilizzando le relative procedure informatizzate predisposte dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nella specifica banca dati ministeriale dell'Offerta Formativa Sanitaria (banca dati ministeriale OFFS) ed aggiornate ogni anno. La struttura di sede e la rete formativa sono dotate di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica.

2. Per strutture si intendono le strutture fisiche, universitarie, ospedaliere e territoriali nelle loro diverse articolazioni, inserite nella rete formativa ove si effettuino le attività e le prestazioni necessarie per assicurare la formazione specialistica. Le reti formative vengono strutturate, perciò, in modo che sia garantita la completezza del percorso formativo all'interno di una rete di più strutture in collaborazione tra loro. Le strutture di cui sopra devono essere accreditate su proposta dell'Osservatorio nazionale con decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca. Oggetto, pertanto, del suddetto specifico accreditamento non è la Scuola di per sé, ma sono le singole strutture che compongono la rete formativa della Scuola.

3. Le variazioni della composizione della rete formativa della Scuola sono deliberate dal Consiglio della Scuola/Comitato Ordinatore. In caso di necessità e urgenza, il provvedimento di variazione della composizione della rete formativa della Scuola viene adottato con decreto del Direttore/Presidente del Comitato Ordinatore mediante provvedimento d'urgenza da ratificare nella prima seduta utile del Consiglio della Scuola/Comitato Ordinatore, fermo restando che l'inserimento di nuove strutture nella rete formativa deve essere motivato da reali e concrete necessità formative.

Articolo 18 - Tipologie delle strutture di rete

1. Sono strutture della rete formativa:

a. le strutture di sede: sono strutture a direzione universitaria, idonee e attrezzate per l'organizzazione e la realizzazione di attività di formazione professionale specialistica nell'area medica di pertinenza della Scuola, nonché per la gestione organizzativa, amministrativa, didattica e tecnica sanitaria delle relative attività e per

il coordinamento e/o la direzione delle stesse; in ogni caso, per la stessa Scuola possono esserci più strutture accreditate come strutture di sede, facenti parte della rete formativa, di cui una sola diventerà sede effettiva della Scuola;

b. le strutture collegate: sono le eventuali strutture di supporto alla/e struttura/e di sede della Scuola che concorrono al completamento della rete formativa e sono della stessa specialità della struttura di sede. Tali strutture sono convenzionate con la Scuola al fine di raggiungere i volumi operativi e completare la tipologia delle attività assistenziali richieste per la formazione dei Medici in formazione. Le strutture collegate possono essere sia a direzione universitaria sia extra universitaria;

c. le strutture complementari: nell'ipotesi in cui la Scuola debba utilizzare servizi, attività, laboratori o altro che possano non essere presenti nella struttura di sede o nelle strutture collegate, l'Università presso cui insiste la Scuola può avvalersi di strutture di supporto pubbliche o private, dette strutture complementari, di specialità diversa da quella della struttura di sede, con le quali devono essere stipulate specifiche convenzioni. A differenza delle strutture di sede e delle strutture collegate le strutture complementari possono anche non essere accreditate dall'Osservatorio nazionale. In ogni caso dette strutture, al pari delle strutture di sede e delle strutture collegate, devono essere obbligatoriamente accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale

2. Per essere accreditate le strutture di sede e le strutture collegate devono possedere standard generali e standard specifici, che sono rapportati alla capacità strutturale, tecnologica, organizzativa e assistenziale, come previsto dalla normativa attualmente vigente.

3. La rete formativa è definita su base regionale o interregionale, di norma tra Regioni viciniori, in base a specifici Accordi o Protocolli d'Intesa promossi dalle Università interessate. Ogni struttura appartenente alla rete formativa ha l'obbligo di riservare almeno il 20% della propria attività assistenziale complessiva alla formazione dei Medici in formazione.

4. Ciascuna convenzione finalizzata ad inserire una struttura di sede, collegata o complementare nella rete formativa della Scuola è proposta dal Consiglio della Scuola ed approvata dal Consiglio del Dipartimento cui afferisce la Scuola. È altresì acquisito il parere favorevole del Comitato Direttivo della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

5. Le convenzioni sottoscritte dal Rettore e perfezionate con la firma del legale rappresentante della struttura di rete sono inserite nella banca dati ministeriale dell'Offerta Formativa Sanitaria (banca dati ministeriale OFFS). L'accreditamento di ciascuna struttura collegata convenzionata è disposto, su proposta dell'Osservatorio nazionale della formazione specialistica, con decreto del Ministero della Salute di concerto con il MIUR.

6. Ogni struttura collegata convenzionata entra a far parte della rete formativa della Scuola dopo la conclusione della procedura di accreditamento di cui al precedente comma.

Capo VI

Regolamento della singola Scuola

Articolo 19 - Regolamento della singola Scuola

1. Ai sensi della normativa nazionale vigente in materia, ogni Scuola si dota di un proprio regolamento, definito secondo le indicazioni del presente Regolamento. Il regolamento specifica le norme di comportamenti e gli aspetti organizzativi della Scuola e del corso di studio in conformità con l'ordinamento

didattico, nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti e dei doveri dei Docenti e dei Medici in formazione.

2. Il regolamento della singola Scuola è proposto annualmente, prima dell'inizio dell'anno accademico, dal Consiglio della Scuola, ed è approvato dal Consiglio del Dipartimento responsabile che lo trasmette al Comitato Direttivo della Facoltà di Medicina e Chirurgia per il prescritto parere. Il Rettore provvede poi ad emanare il Regolamento, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione ed approvazione del Senato Accademico.

3. Con la stessa procedura di cui al comma 2 del presente articolo si approvano eventuali modifiche.

4. Il regolamento della singola Scuola specifica:

a. gli *obiettivi formativi* ex D.I. n. 68/2015;

b. l'*ordinamento didattico* ai sensi della normativa vigente;

c. il percorso didattico (ex D.I. n. 68/2015) contenente l'elenco delle attività di didattica frontale da erogare e delle attività professionalizzanti, con l'indicazione dei relativi settori scientifico disciplinari di riferimento;

d. la composizione della rete formativa (strutture di sede, strutture collegate e strutture complementari) con i relativi standard, requisiti e volumi assistenziali (*estratto della banca dati ministeriale OFFS*);

e. l'attività e il ruolo svolto da Docenti, Tutor e Trainer in rapporto dell'attività formativa;

f. l'elenco e il numero minimo delle attività professionalizzanti obbligatorie nonché i criteri e le modalità di svolgimento delle stesse (compreso il grado di autonomia del Medico in formazione) nell'ambito delle strutture di rete (*job description*) ai sensi della normativa vigente;

g. le modalità organizzative per l'erogazione delle attività del "tronco comune" di cui all'art. 2, comma 7, del D.I. n. 68/2015;

h. le modalità di valutazione dei medici in formazione specialistica;

i. i criteri per la progressiva acquisizione delle competenze volte all'assunzione delle responsabilità autonome del Medico in formazione nell'ambito degli obiettivi formativi della Scuola, come specificato nel documento di Policy.

TITOLO II

SPECIFICHE DISPOSIZIONI SUGLI MEDICI IN FORMAZIONE

Capo I

Contratto di formazione specialistica

Articolo 20 - Il contratto di formazione specialistica dei medici

1. All'atto dell'immatricolazione, il medico stipula uno specifico contratto annuale di formazione specialistica disciplinato dal D.Lgs. n. 368/1999. Lo schema tipo di contratto in uso presso l'Università degli Studi di Pavia è conforme a quanto disposto dalle norme vigenti ed è pubblicato sulla pagina web dell'Università degli Studi di Pavia relativa alle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria.

2. Il contratto è stipulato con l'Università e la Regione in cui ha sede la Scuola, è annuale ed è rinnovabile, di anno in anno, per un periodo di tempo complessivamente uguale a quello della durata del corso di specializzazione.

3. Il contratto è finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole Scuole, in conformità alle indicazioni dell'Unione europea.

4. Il contratto non dà diritto all'accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale e dell'Università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti.

5. Sono causa di risoluzione anticipata del contratto:

- a. la rinuncia al corso di studi da parte del Medico in formazione;
- b. la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità;
- c. le prolungate assenze ingiustificate (oltre i 30 giorni) ai programmi di formazione;
- d. il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi di ogni singola Scuola.

6. In caso di anticipata risoluzione del contratto, il medico ha comunque diritto a percepire la retribuzione maturata alla data della risoluzione stessa nonché a beneficiare del trattamento contributivo relativo al periodo lavorato.

Articolo 21 - Inizio dell'attività formativa e durata dell'anno di corso

1. La data di inizio della formazione specialistica dei medici è stabilita, per ciascuna coorte, dall'annuale decreto ministeriale che determina il numero di contratti statali di formazione specialistica assegnati a ciascuna Scuola di ogni Università. Ciascun anno di corso ha una durata di dodici mesi, decorrenti dalla data di inizio delle attività formative.

Articolo 22 - Incompatibilità

1. Per l'intera durata della formazione, al Medico in formazione è inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il SSN o enti e istituzioni pubbliche e private.

2. È consentito l'esercizio della libera professione intramuraria, al di fuori del monte ore dovuto, nei limiti di cui all'art. 26, comma 1, del presente Regolamento.

3. Gli iscritti alle Scuole possono sostituire a tempo determinato medici di Medicina generale convenzionati con il SSN ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica, ma possono essere coinvolti solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli elenchi stessi (ex art. 19, comma 11, della L. n. 448/2001).

4. Le sostituzioni suddette possono essere svolte esclusivamente al di fuori dell'orario prescritto per la formazione specialistica, fermo restando che in nessun caso esse possono risultare di pregiudizio all'assolvimento degli obblighi formativi. Il Medico in formazione deve preventivamente comunicare al Direttore della Scuola oppure al Presidente del Comitato Ordinatore, in caso di Scuola aggregata, l'eventuale svolgimento di tali attività.

5. I medici che operano in applicazione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di Medicina generale, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs n. 502/1992 e ss.mm.ii., non possono iscriversi a Scuole di cui al D.Lgs n. 368/1999.

6. L'iscrizione alle Scuole è incompatibile con i corsi di formazione specifica in Medicina generale (ex art. 19, comma 12, della citata L. n. 448/2001).

7. Il medico titolare di contratto di formazione specialistica, ove sussista un rapporto di pubblico impiego, è collocato, compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni, secondo le disposizioni legislative contrattuali vigenti (ex art. 40, comma 2 del D.Lgs. n. 368/1999).

Articolo 23 - Trattamento economico

1. Al Medico in formazione specialistica compete il trattamento economico annuo onnicomprensivo, parte fissa e parte variabile, previsto con DPCM. Tale trattamento è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

2. Il Medico in formazione, ai fini previdenziali, è iscritto alla "Gestione separata" presso l'INPS. L'iscrizione alla "Gestione separata" INPS deve essere effettuata in autonomia da ogni singolo Medico in formazione.

3. I periodi di formazione dei medici presso strutture del SSN non danno luogo a indennità, compensi o emolumenti comunque denominati, diversi anche sotto il profilo previdenziale da quelli spettanti a legislazione vigenti ai medici in formazione specialistica stessi.

Capo II

Formazione

Articolo 24 - Articolazione delle attività formative

1. Ciascuna Scuola afferisce ad una delle seguenti Aree Sanitarie:

- a. Area Medica;
- b. Area Chirurgica;
- c. Area dei Servizi Clinici.

2. Le attività formative e i relativi CFU sono articolate secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 25 - Programmazione didattica

1. Il Consiglio della Scuola propone ogni anno le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche di cui al precedente articolo, redigendo il percorso didattico di cui all'art. 19 del presente Regolamento, nel rispetto degli obiettivi declinati dalla normativa in materia. A tal fine si rinvia alle Linee guida relative alla programmazione didattica delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria, approvate annualmente dal Senato Accademico.

2. Il programma generale di formazione della Scuola è portato a conoscenza del Medico in formazione all'inizio di ogni anno accademico dal Direttore della Scuola e reso disponibile sulla pagina web dell'Università degli Studi di Pavia relativa alle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria.

3. Durante l'anno potranno essere programmate attività teoriche e/o pratiche di vario genere (*attività di didattica integrativa*) aperte ai medici in formazione specialistica di tutte le coorti.

Articolo 26 - Attività formativa e assistenziale

1. L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del SSN a tempo pieno, assicurando al Medico in formazione la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria al di fuori del monte orario dovuto, in coerenza coi titoli posseduti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del Contratto di Formazione Specialistica ex art. 37 del D.Lgs n. 368/1999.

2. Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.Lgs. n. 368/1999 e dell'art. 3, comma 1, del contratto di formazione specialistica, l'attività del Medico in formazione specialistica è da considerarsi integrativa e mai sostitutiva di quella del personale di ruolo.

3. Il monte ore assegnato al Medico in formazione specialistica è pari a 38 ore settimanali suddivise in attività professionalizzanti, che devono costituirne almeno il 70%, e in attività di didattica frontale.

Lo svolgimento del monte ore deve essere riportato nell'apposito "libretto-diario" di cui all'art. 35 del presente Regolamento.

4. I Medici in formazione, con la sottoscrizione del contratto di formazione specialistica, si impegnano a seguire, con profitto, l'intero programma di formazione ed a svolgere le attività teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti determinati secondo la normativa vigente.

5. La UOC Scuole di Specializzazione Area Sanitaria sulla base della delibera del Consiglio della Scuola, all'inizio delle attività annuali, comunica alla Direzione Sanitaria delle strutture ospedaliere che fanno parte della rete formativa i nominativi dei Medici in formazione, indicando le strutture frequentate, la durata del periodo di frequenza e la tipologia delle attività assistenziali loro assegnabili in base al livello di autonomia acquisendo o acquisito e documentata da una job description concordata tra il Consiglio della Scuola e la Direzione Sanitaria dell'ente di riferimento.

6. Il Medico in formazione è regolarmente autorizzato alla frequenza dell'Azienda ospitante e partecipa, nei termini previsti dalla Scuola e sotto la guida tutoriale, a tutte le attività mediche.

7. Tale attività deve risultare dalla documentazione ufficiale (cartelle cliniche, registri operatori, refertazioni di attività ambulatoriali e diagnostiche, ecc.); pertanto il Medico in formazione deve sottoscrivere tutti gli atti assistenziali eseguiti, assumendone la relativa responsabilità nei limiti della progressione connessa alla gradualità dei compiti assistenziali.

8. La partecipazione alle attività assistenziali con i detti contenuti, deve altresì essere riportata nell'apposito "libretto-diario" di cui all'art. 35 del presente Regolamento, in cui sono specificati attività ed interventi.

9. Il Medico in formazione specialistica, nel momento in cui prende in carico un paziente, è tenuto ad agire sempre con il supporto del Tutor operativo che deve essere sempre presente o disponibile per la consultazione e l'eventuale tempestivo intervento.

10. Sulla base di queste due modalità, le attività guidate assistenziali inerenti la formazione specialistica (e sulle quali deve essere modulata la progressiva autonomia del Medico in formazione specialistica) possono essere distinte, in base all'art. 35, comma 2, della L.R. Lombardia n. 33/2009 e ss.mm.ii., in:

- a. attività in appoggio: il Medico in formazione assiste il personale medico strutturato nello svolgimento delle proprie attività;
- b. attività in collaborazione guidata: il Medico in formazione svolge personalmente procedure ed attività assistenziali specifiche sotto il diretto controllo del personale medico strutturato;
- c. attività in autonomia protetta: il Medico in formazione svolge autonomamente i compiti che gli sono stati affidati fermo restando che il personale medico strutturato deve sempre essere disponibile per la consultazione e l'eventuale tempestivo intervento.

Articolo 27 - Tutor

1. Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 368/1999, *“ogni attività formativa e assistenziale del medico in formazione specialistica si svolge sotto la guida di un Tutor, designato annualmente dal Consiglio della Scuola, sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale, di documentata capacità didattico-formativa. Il numero di medici in formazione specialistica per Tutor non può essere superiore a 3 e varia secondo le caratteristiche delle diverse specializzazioni”*. La presenza ed il supporto di un Tutor è quindi indispensabile per tutta la durata della formazione specialistica, anche durante la frequenza del Medico in formazione presso tutte le strutture della rete formativa, ivi comprese quelle estere. Il Tutor è quindi quella figura, universitaria o del SSN, che la Scuola identifica quale supervisore del percorso formativo del Medico in formazione sia per la progressiva assunzione di compiti assistenziali sia per le attività didattiche e di studio. Il Tutor rappresenta il punto di riferimento, quale medico strutturato in possesso delle adeguate conoscenze e capacità orientative, del Medico in formazione. Quest'ultimo deve essere messo nelle condizioni di poter consultare tale figura ogni qual volta lo ritenga necessario. Il Tutor rappresenta il raccordo tra il Direttore della Scuola e i responsabili delle strutture presso le quali vengono svolte dai medici in formazione specialistica le attività professionalizzanti.

2. Le attività professionalizzanti sono svolte dal Medico in formazione sotto la supervisione dei Tutor nel rapporto massimo di 3 a 1 tra discenti e Tutor. Lo svolgimento di funzioni di tutorato del tirocinio formativo affidate a personale universitario strutturato o a personale dipendente di strutture accreditate e contrattualizzate col Servizio sanitario nazionale, previo assenso della rispettiva struttura sanitaria, costituisce parte integrante dell'orario di servizio.

3. Sono compiti principali del Tutor:

- a. cooperare con il Responsabile dell'unità assistenziale presso cui opera il Medico in formazione nella realizzazione integrata dei compiti formativi, teorici e pratici;
- b. supervisionare il Medico in formazione nelle attività cliniche e negli atti medici, verificando l'implementazione dei livelli di progressiva autonomia operativa, nonché coordinando l'interazione tra i Medici in formazione e i medici della struttura nella quale avviene la formazione professionalizzante;
- c. concorrere alle procedure di valutazione del Medico in formazione sentiti i Tutor operativi;
- d. seguire il Medico in formazione nell'elaborazione della tesi di specializzazione.

4. Il Consiglio della Scuola adotta adeguati strumenti per la valutazione dell'operato del Tutor.

5. I Tutor sono responsabili della certificazione del tirocinio svolto dai medici in formazione specialistica all'interno della struttura di riferimento, fermo restando quanto previsto dal regolamento della singola Scuola di cui all'art. 19 del presente Regolamento.

6. Le proposte dei nominativi dei Tutor vengono approvate dal Consiglio della Scuola, in concomitanza, di norma, alla nomina annuale dei Docenti nell'ambito della formulazione degli organigrammi; al fine di armonizzarne le attività di tutorato e le modalità di articolazione dello stesso è consigliabile prevedere degli incontri formativi ed organizzativi con i Tutor.

7. I Tutor (ed i Tutor operativi di cui al successivo articolo) possono partecipare, su invito del Direttore, al Consiglio della Scuola, senza diritto di voto.

Articolo 28 – Tutor operativo

1. Nello svolgimento delle attività professionalizzanti, il Medico in formazione opera sotto la guida costante di un Tutor operativo che ne è responsabile. Il Tutor operativo verifica e certifica che il Medico in formazione operi nei limiti delle competenze acquisite e da acquisire ai sensi della job description, fermo restando che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.I. n. 68/2015, in nessun caso il Medico in formazione specialistica può essere impegnato in totale autonomia nell'assunzione di competenze di natura specialistica.

Articolo 29 - Sedi presso cui si svolge la formazione specialistica

1. La formazione del Medico in formazione avviene presso le strutture di rete di cui all'art. 18 del presente Regolamento.

2. L'Università promuove e favorisce stage formativi per i Medici in formazione presso Università ed enti assistenziali e di ricerca nazionali ed esteri, anche al di fuori della rete formativa, previa motivata delibera del Consiglio della Scuola.

3. Il Medico in formazione può avvalersi del supporto di strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 (diciotto) mesi.

4. Il Medico in formazione può svolgere al di fuori della rete formativa:

a. frequenza di attività formative, cliniche e/o di ricerca;

b. preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

5. Il Medico in formazione autorizzato a svolgere uno stage al di fuori della rete formativa e/o all'estero propone un Learning Agreement nel quale sono indicate le attività formative che intende svolgere presso l'ente ospitante e che saranno oggetto della valutazione curricolare.

6. Durante gli stage autorizzati, il Medico in formazione mantiene il diritto al corrispettivo economico (quota fissa e quota variabile) previsto dal contratto di formazione, nonché l'accesso alle attività formative della Scuola di appartenenza.

Articolo 30 - Formazione ("stage") in strutture italiane fuori rete formativa

1. Le attività formative professionalizzanti ed i tirocini presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del Medico in formazione devono essere definiti mediante apposite motivate convenzioni e progetti formativi individuali, così come previsto dalle vigenti norme. Tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale. Se la struttura in questione risulta già facente parte della rete formativa di una Scuola di altra Università, il rapporto convenzionale da predisporre sarà di tipo individuale ed in deroga, nonché subordinato

anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Università già convenzionata che frequentano tale struttura.

2. Le modalità per la presentazione dell'istanza di formazione in struttura extra rete formativa sono pubblicate sulla pagina web dell'Università degli Studi di Pavia relativa alle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria.

Articolo 31 - Formazione ("stage") all'estero

1. Le attività formative professionalizzanti ed i tirocini presso strutture sanitarie estere (ex art. 2, comma 11, del D.I. n. 68/2015) devono essere definiti mediante specifici accordi o lettere di intenti.

2. Le modalità per la presentazione dell'istanza di formazione in struttura extra rete formativa sono pubblicate sulla pagina web dell'Università degli Studi di Pavia relativa alle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria.

Articolo 32 - Coperture assicurative per gli stage fuori rete formativa e/o all'estero

1. Sia per le strutture extra rete formativa italiane sia per quelle estere, le convenzioni o accordi ricomprendono la disciplina della copertura assicurativa del Medico in formazione, ponendola a carico di quest'ultimo solo laddove strettamente necessario, per il periodo di formazione extra rete formativa, anche in relazione alle normative vigenti nel Paese estero de quo.

Articolo 33 - Missioni (congressi, convegni e corsi di formazione)

1. Tutti i Medici in formazione devono essere messi nelle condizioni di poter liberamente partecipare a congressi, convegni e corsi di formazione organizzati da Università o altre istituzioni (sia all'interno del territorio italiano che all'estero), che siano considerati utili ai fini del completamento della loro formazione.

2. La partecipazione ad ogni singola missione deve essere autorizzata dal Direttore della Scuola. L'eventuale diniego alla partecipazione ad una missione deve essere motivata.

Articolo 34 - "Fondo dotazione" della Scuola

1. Per garantire una adeguata formazione dei Medici in formazione, anche ai fini di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 33 del presente Regolamento, l'Ateneo versa al Dipartimento di afferenza di ciascuna Scuola, inderogabilmente entro il 28 febbraio di ogni anno, una quota non inferiore a 160 (centosessanta) euro pro Medico in formazione (rivalutabile con maggiorazione negli anni a venire).

2. L'utilizzo di tali fondi è disposto dal Direttore, nel rispetto delle pari opportunità di accesso a tale dotazione.

3. Entro la fine di ogni anno solare, la rendicontazione dell'utilizzo e la disponibilità residua di tali fondi dovrà essere presentata al Consiglio della Scuola.

Articolo 35 - Il "libretto-diario" ("logbook")

1. I medici in formazione specialistica sono tenuti obbligatoriamente alla compilazione di un apposito "libretto-diario" nel quale vengono mensilmente annotate e certificate con firma del Tutor le attività svolte dal Medico in formazione, nonché il giudizio sull'acquisizione delle competenze, capacità ed attitudini del Medico in formazione.
2. Il "libretto-diario", come previsto dal D.I. 402/2017, allegato n. 3, su supporto informatico, deve contenere:
 - a. scheda identificativa del Medico in formazione specialistica, dei Tutor e della composizione del corpo docente;
 - b. descrizione delle finalità specifiche della tipologia della Scuola;
 - c. descrizione sintetica del percorso formativo (obiettivi formativi di base, generali e integrati specifici per ogni tipologia di Scuola) con i relativi CFU;
 - d. descrizione qualitativa e quantitativa delle attività professionalizzanti obbligatorie per il raggiungimento delle finalità formative di ogni tipologia di Scuola riferite a ogni anno di corso;
 - e. diario delle attività formative professionalizzanti e di didattica formale (discussione casi clinici, journal club, ecc);
 - f. registrazione e certificazione della frequenza relativa a pratiche professionalizzanti con diversi gradi di responsabilizzazione all'interno di ogni specifica tipologia di Scuola (ad es. interventi chirurgici, procedure endoscopiche, indagini diagnostiche e strumentali);
 - g. certificazione dell'attività svolta e del livello di responsabilità ed autonomia crescente in ciascuna delle strutture della rete formativa con relazione del Direttore della struttura circa l'attività svolta dal Medico in formazione;
 - h. valutazione annuale da parte del Tutor descrivente oltre alle competenze acquisite il grado di autonomia raggiunto;
 - i. registrazione delle attività formative svolte all'estero con certificazione da parte del Direttore della relativa struttura ospitante;
 - j. partecipazioni a corsi, congressi e seminari;
 - k. giudizio valutativo per ogni singolo anno di corso e sull'esame di diploma, con il titolo della tesi.
3. Il Direttore e i Tutor, sentiti i Tutor operativi, convalidano le attività riportate nel "libretto-diario".
4. Il Direttore, coadiuvato dal Tutor, verifica, prima dell'ammissione al relativo esame, che il Medico in formazione abbia svolto tutte le attività previste dal piano formativo e acquisito i relativi CFU.
5. La metodologia applicata per la registrazione delle varie attività formative è quella indicata nel regolamento della singola Scuola di cui all'art. 19 del presente Regolamento. Essa potrà essere variabile in rapporto alla sede ed al tipo di attività svolta. La validazione dei crediti formativi previsti dal piano di funzionamento dell'anno in corso avviene attraverso il superamento dell'esame di profitto.

Articolo 36 - Modalità di rilevazione delle presenze

1. È prevista la rilevazione delle presenze, preferibilmente tramite badge elettronico nominale assegnato ad ogni Medico in formazione. In tale eventualità l'Ateneo dovrà garantire ad ogni Medico in formazione la possibilità di accedere, in ogni momento, ad apposita piattaforma web per la verifica del monte ore lavorato. In alternativa, e in modo particolare per quanto riguarda i periodi di frequenza presso strutture della rete

formativa diverse dalla struttura di sede della Scuola, è fatta salva la possibilità di registrare le presenze mediante apposito registro cartaceo. Anche in quest'ultimo caso, ad ogni Medico in formazione deve essere garantita la possibilità di verificare il monte ore lavorato.

Capo III

Carriera e tutele degli Medici in formazione

Articolo 37 - Ammissione alle Scuole

1. L'ammissione dei medici alle Scuole avviene su base nazionale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 38 - Incompatibilità con altri corsi di studio

1. L'iscrizione alle Scuole è incompatibile con l'iscrizione a corsi di laurea, laurea magistrale, master universitari.

2. Ai medici iscritti alle Scuole - ai sensi della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, art. 19, comma 1, lettera c, e del D.M. attuativo 8 febbraio 2013, n. 94, art. 7 - è consentita la frequenza congiunta del Corso di Dottorato e di una Scuola di Specializzazione di Area Sanitaria e la conseguente riduzione a un minimo di due anni del Corso di Dottorato medesimo, secondo le condizioni previste dall'articolo successivo.

Articolo 39 - Compatibilità tra frequenza delle Scuole e dei Corsi di Dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Pavia

1. Ai sensi dell'art. 7 del D.M. 8 febbraio 2013, n. 45, è concessa l'ammissione a un Corso di Dottorato di ricerca dell'Università al Medico in formazione specialistica assegnato a frequentare, come sede prevalente, l'Università degli Studi di Pavia e che sia risultato vincitore di un concorso di ammissione al Corso di Dottorato di ricerca stesso. In sede di domanda di partecipazione al concorso di ammissione al Corso di Dottorato di ricerca, il Medico in formazione dovrà dichiarare le attività di ricerca già svolte durante gli anni di frequenza della Scuola e attestate dal Consiglio della Scuola stessa, al fine di ottenere una riduzione della durata del Corso di Dottorato di ricerca. Tale riduzione non potrà essere superiore all'anno.

2. Nel caso in cui il Medico in formazione vincitore del concorso di Dottorato non frequenti l'Università come sede prevalente ma altra sede aggregata, il Consiglio della Scuola potrà consentire la frequenza presso l'Università come sede prevalente per l'intero periodo per il quale gli viene concessa la frequenza congiunta dei due corsi.

3. La frequenza congiunta della Scuola e del Corso di Dottorato di ricerca può essere disposta solo durante l'ultimo anno della Scuola e deve essere compatibile con l'attività e l'impegno previsto dalla Scuola medesima, a seguito di nulla osta rilasciato dal Consiglio della Scuola.

4. Nel corso dell'anno di frequenza contemporanea alla Scuola e al Corso di Dottorato di ricerca, il Medico in formazione non potrà percepire la borsa di Dottorato.

Articolo 40 - Immatricolazione e iscrizione ad anni successivi al primo

1. Coloro che hanno acquisito il diritto all'ammissione sono tenuti ad immatricolarsi alla Scuola presentando la documentazione richiesta all'atto della pubblicazione della graduatoria di merito entro il termine prescritto, pena la decadenza.

2. All'atto dell'immatricolazione, ad ogni Medico in formazione viene fornito un ~~vademecum~~ contenente:

a. il presente Regolamento;

b. *il regolamento della Scuola* presso la quale il Medico in formazione si è immatricolato;

c. *il percorso didattico* della Scuola presso la quale il Medico in formazione si è immatricolato;

d. le modalità di accesso al "libretto-diario" ("logbook") di cui all'art. 35 del presente Regolamento;

e. precise indicazioni in merito all'obbligo di iscrizione alla "Gestione separata" INPS, che ogni Medico in formazione specialistica deve effettuare in autonomia;

f. l'indirizzo della pagina web dell'Università degli Studi di Pavia relativa alle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria. Quest'ultima deve contenere di norma: il presente Regolamento; i regolamenti ed i "documenti di presentazione" di tutte le Scuole attive; il testo integrale di tutti i contratti di polizza relativi alle coperture assicurative offerte dall'Università degli Studi di Pavia e da tutte le strutture che rientrano nella rete formativa delle diverse Scuole attive; l'iter da seguire in caso di infortuni sul lavoro e sviluppo di malattie professionali da parte dei Medici in formazione; precise indicazioni in merito alle campagne vaccinali (antinfluenzale, ecc.) offerte gratuitamente ai Medici in formazione da parte delle strutture della rete formativa e/o dalla ASST di Pavia; i contatti aggiornati della UOC Scuole di specializzazione Area Sanitaria; i contatti istituzionali aggiornati dei rappresentanti dei Medici in formazione presso il Comitato Direttivo della Facoltà di Medicina.

3. L'iscrizione agli anni di corso successivi al primo si effettua con il superamento dell'esame di profitto di cui all'art. 51 del presente Regolamento.

4. L'iscrizione si perfeziona con il pagamento della prima rata delle tasse entro la scadenza prevista. In caso di ritardi nel pagamento si applicano le more nell'importo deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. Nei casi previsti dal Regolamento Contribuzione, si potrà concedere l'esonero dal pagamento delle tasse.

Articolo 41 - Contribuzione da parte dei Medici in formazione

1. Gli importi della contribuzione da parte dei Medici in formazione sono disciplinati da apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Le scadenze per i versamenti sono stabilite con riferimento all'anno accademico di iscrizione (coorte di riferimento); sono fatti salvi i casi di sospensione della formazione, per i quali, ai sensi dell'art. 44, comma 3, del presente Regolamento, le scadenze per i versamenti vengono differite di norma in misura pari al numero di giorni di sospensione.

2. I Medici in formazione non in regola col pagamento della contribuzione universitaria non possono effettuare alcun atto di carriera, né trasferirsi ad altra sede, né ottenere certificazioni.

3. In caso di chiusura della carriera (conseguimento titolo, interruzione degli studi, trasferimento, ecc.) qualunque situazione debitoria o creditoria deve essere sanata secondo quanto previsto da apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione in ordine alla contribuzione.

Articolo 42 - Rinuncia agli studi

1. Il Medico in formazione può rinunciare irrevocabilmente agli studi intrapresi. La dichiarazione di rinuncia, da sottoscrivere e presentare alla UOC Scuole di specializzazione Area Sanitaria seguendo le istruzioni indicate alla pagina web dedicata alle Scuole di Specializzazione. La rinuncia produce la perdita della condizione di Medico in formazione. Essa ha effetto immediato dalla data di presentazione dell'istanza.
2. In caso di rinuncia agli studi qualunque situazione debitoria o creditoria deve essere sanata come indicato all'art. 41.

Articolo 43 - Trasferimenti

1. Il trasferimento da/verso un corso di specializzazione è ammesso solo tra Scuole della stessa tipologia e di uguale denominazione, previo nulla osta da parte dell'Università di provenienza e di destinazione. Il trasferimento in entrata è in ogni caso possibile solo previa verifica della capacità ricettiva della Scuola dell'Università degli Studi di Pavia con riferimento al contingente della coorte cui afferirebbe.
2. Il trasferimento da/verso un corso di specializzazione di altro Ateneo non è consentito al primo anno di corso e, per gli anni successivi, è possibile solo dopo aver sostenuto l'esame finale dell'anno in corso. Non sono ammessi trasferimenti in corso d'anno. In ogni caso, la richiesta di trasferimento deve essere motivata.
3. I trasferimenti verso un corso di specializzazione di altro Ateneo sono consentiti solo in presenza di giustificati motivi di salute o personali del Medico in formazione, in ogni caso verificatisi successivamente alla sottoscrizione del contratto. Le motivazioni opportunamente documentate devono essere presentate al Direttore di Scuola il quale esprime parere non vincolante. Ai sensi dell'art. 10 comma 3 lettera d) del presente Regolamento in merito alle domande di trasferimento delibera il Consiglio della Scuola.
4. Le modalità e i termini di presentazione della domanda e di conclusione della procedura sono pubblicati sulla pagina web dell'Università degli Studi di Pavia relativa alle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria.

Articolo 44 - Assenze per motivi personali, sospensione della carriera e recupero delle attività formative non svolte

1. Le assenze per motivi personali, preventivamente autorizzate salvo causa di forza maggiore, che non superino 30 (trenta) giorni complessivi nell'anno accademico e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi non determinano interruzione della formazione, e non devono essere recuperate. In tali casi non vi è sospensione del trattamento economico (ex art. 40, comma 4, del D.Lgs. n. 368/1999).
2. Gli impedimenti temporanei per servizio militare, gravidanza o malattia che non superino i 40 (quaranta) giorni lavorativi consecutivi e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi non determinano interruzione della formazione, e non devono essere recuperati. In tali casi non vi è sospensione del trattamento economico. Gli impedimenti temporanei di cui al presente comma non devono essere in nessun caso computati all'interno dei 30 (trenta) giorni annui di assenza per motivi personali di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Gli impedimenti temporanei superiori ai 40 (quaranta) giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza o malattia sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l'intera sua durata non è ridotta a causa delle suddette sospensioni (ex art. 40, comma 3, del D.Lgs. n. 368/1999). I periodi di sospensione di cui al presente comma determinano il differimento, in misura pari al numero di giorni di sospensione, della scadenza annuale del contratto di formazione specialistica medica e, conseguentemente, delle scadenze per il versamento dei contributi universitari e dei termini per sostenere gli esami di profitto e

l'esame di diploma. Durante i periodi di sospensione di cui al presente comma, al Medico in formazione specialistica compete esclusivamente la "parte fissa" del trattamento economico, limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre la durata legale del corso di formazione specialistica (ex art. 40, comma 5, del D.Lgs. n. 368/1999).

Articolo 45 - Copertura assicurativa dei Medici in formazione

1. La copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera (polizza RCT/O) stipulata dall'Università degli Studi di Pavia per tutelare gli studenti ed il proprio personale è estesa a tutti i Medici in formazione.
2. Ai sensi dell'art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 368/1999, ogni azienda sanitaria presso la quale il Medico in formazione svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico ed alle stesse condizioni del proprio personale, alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e la responsabilità civile verso terzi connessa alle attività mediche svolte dal Medico in formazione.
3. Nel caso di Medici in formazione iscritti a Scuole aventi sede in una struttura o Dipartimento universitario, alle garanzie previste dal comma 2 del presente articolo provvede l'Università degli Studi di Pavia.
4. L'Università degli Studi di Pavia provvede alle garanzie previste dal comma 2 del presente articolo nel caso in cui un Medico in formazione si trovi a svolgere, anche solo per un periodo limitato e limitatamente ad esso, attività formativa all'interno di una struttura di esclusiva pertinenza universitaria.

Articolo 46 - Sicurezza negli ambienti di lavoro, sorveglianza sanitaria e prevenzione vaccinale

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., tutti i Medici in formazione sono assimilati ai "lavoratori".
2. Ai sensi del comma 1 del presente articolo, tutti i Medici in formazione sono tenuti ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dalle strutture della rete formativa della Scuola presso la quale sono iscritti; ogni struttura della rete formativa deve predisporre quanto necessario per la tutela della salute e della sicurezza dei Medici in formazione (fornitura DPI, ecc.), stipulando se necessario specifici accordi con i soggetti di volta in volta coinvolti.
3. Ai sensi dell'art. 41, comma 2, lettera a, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., ogni Medico in formazione deve essere sottoposto a visita medica preventiva immediatamente dopo l'avvenuta immatricolazione; nessun Medico in formazione può iniziare il percorso formativo prima di aver ricevuto un giudizio di idoneità da parte del medico competente.
4. Ai sensi del comma 1 del presente articolo, tutti i Medici in formazione devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria per la verifica della specifica idoneità. I Medici in formazione ammessi alle Scuole che prevedono attività formative comportanti l'esposizione (anche solo potenziale) alle radiazioni ionizzanti sono altresì sottoposti a sorveglianza sanitaria per la verifica della specifica idoneità, secondo quanto previsto dalla normativa in materia.
5. La sorveglianza sanitaria e la formazione nel campo della sicurezza negli ambienti di lavoro dei Medici in formazione è garantita dalla struttura sanitaria di sede della Scuola di afferenza del Medico in formazione, con oneri (anche organizzativi) a carico della struttura sanitaria stessa. Nel caso di Medici in formazione prevalentemente operanti presso strutture di pertinenza universitaria, l'Ateneo provvede, con oneri propri (anche organizzativi), alla sorveglianza sanitaria degli stessi.

6. La sorveglianza sanitaria di tutti i Medici in formazione deve avvenire con cadenza e modalità (raccolta anamnestica, l'esame obiettivo ed eventuali test strumentali, esami ematochimici ed indagini infettivologiche) pari a quella prevista per il personale di ruolo afferente alla sede della Scuola. Il nucleo minimo di esami ematochimici e microbiologici deve comprendere tutti gli accertamenti opportuni a verificare lo stato di salute del Medico in formazione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: emocromo, glicemia a digiuno, indici di funzionalità renale ed epatica, ricerca di HBsAg, anti-HBs, ricerca di anticorpi anti-HCV, test di Mantoux, test per la rilevazione di anticorpi ed antigeni anti-HIV...) da effettuare secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

7. La convocazione per l'effettuazione delle visite mediche periodiche ex art. 41, comma 2, lettera b, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. è comunicata ad ogni Medico in formazione e alla segreteria di ogni Scuola, con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo, dal servizio prevenzione e protezione della struttura sanitaria di sede della Scuola. In caso di impossibilità a prendervi parte per sospensione dell'attività formativa per qualsivoglia motivo o forza maggiore, il Medico in formazione provvederà a comunicare l'assenza al medico competente incaricato di eseguire la sorveglianza sanitaria, e fisserà un nuovo appuntamento, informando la segreteria della Scuola di appartenenza.

8. Ai sensi dell'art. 41, comma 2, lettera c, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., ogni Medico in formazione ha la facoltà, in qualsiasi momento, di richiedere al medico competente di essere sottoposto ad una visita medica straordinaria.

9. Ai sensi dell'art. 41, comma 2, lettera e-ter, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., ogni Medico in formazione che si sia assentato per motivi di salute per più di 60 (sessanta) giorni consecutivi, deve essere sottoposto a visita medica prima di poter riprendere il percorso formativo; in tali casi, nessun Medico in formazione può riprendere il percorso formativo prima di aver ricevuto un giudizio di idoneità da parte del medico competente.

10. L'ingiustificata mancata presentazione agli accertamenti sanitari di idoneità sopra richiamati per più di una volta o il rilievo della non idoneità permanente allo svolgimento delle attività formative previste devono essere tempestivamente comunicate dalla struttura sanitaria alla Segreteria della Scuola, per gli opportuni adempimenti e determinano la decadenza dalla condizione di Medico in formazione.

11. Ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale, a tutti gli Medici in formazione di Area Sanitaria è di norma offerta attivamente e gratuitamente la vaccinazione antinfluenzale, con oneri (anche organizzativi) a carico della struttura di sede di ciascuna Scuola e/o dell'ASST di Pavia. Le informazioni relative alle campagne vaccinali (anche di altra natura) eventualmente offerte ai Medici in formazione sono consultabili sulla pagina web dell'Università degli Studi di Pavia relativa alle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria.

Articolo 47 - Tutela della maternità e della paternità

1. A tutti i Medici in formazione si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii..

2. L'ufficio preposto a ricevere la documentazione inerente lo stato di gravidanza delle specializzande iscritte a Scuole dell'Università degli Studi di Pavia è l'UOC Scuole di specializzazione Area Sanitaria.

3. Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii., è fatto obbligo, alle specializzande esposte (anche solo potenzialmente) a radiazioni ionizzanti, di comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena accertato.

Articolo 48 - Mensa

1. Qualora le strutture comprese nella rete formativa della Scuola di appartenenza rendessero disponibile il servizio mensa, i Medici in formazione potranno usufruire di tale servizio.

Articolo 49 - Dotazione vestiario

1. Ogni Medico in formazione ha diritto ad un numero di camici e divise pari a quello spettante al personale strutturato, a cura e spese (compreso il lavaggio e la gestione) delle strutture sanitarie della rete formativa in cui egli opera. Nel caso di Medici in formazione prevalentemente operanti presso strutture di pertinenza universitaria, l'Ateneo provvede, con oneri a proprio carico, a dotare ogni Medico in formazione di almeno 2 (due) camici, garantendo nel contempo il periodico lavaggio degli stessi.

Articolo 50 - Convenzione per i servizi di trasporto urbano ed extraurbano

1. Per quanto concerne gli oneri per il Servizi di trasporto si rimanda alla convenzione stipulata annualmente tra l'Ateneo e il Gestore del Servizio di trasporto urbano ed extraurbano di Pavia.

Articolo 51 - Verifiche di profitto e commissione di esame

1. Entro la fine di ciascun anno di corso, i Medici in formazione devono sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo.

2. Prima dell'esame, la commissione verifica che sul "libretto-diario" di cui all'art. 35 del presente Regolamento siano illustrate e certificate tutte le attività professionalizzanti che il Medico in formazione era tenuto a svolgere nell'anno di corso, secondo quanto previsto dal piano formativo individuale.

3. Qualora nel "libretto-diario" risultino carenze formative tali da avere pregiudicato in maniera sostanziale il percorso formativo dell'anno di corso, il Consiglio della Scuola, sentiti i Tutor e il Medico in formazione interessato, dovrà motivatamente deliberare in via definitiva l'ammissione, ovvero la non ammissione, del Medico in formazione stesso all'esame di profitto annuale.

4. Per lo svolgimento dell'esame di profitto è prevista di norma una sessione di esame unica per ciascuna coorte di Medici in formazione. Ai sensi dell'art. 44, comma 3, del presente Regolamento, gli impedimenti temporanei superiori ai 40 (quaranta) giorni lavorativi consecutivi per servizio militare,

gravidanza o malattia sospendono il periodo di formazione del Medico in formazione e determinano il differimento, in misura pari al numero di giorni di sospensione, della scadenza annuale del contratto di formazione specialistica medica e, conseguentemente, dei termini per sostenere gli esami di profitto.

5. L'esame di profitto deve essere svolto necessariamente entro la scadenza annuale del contratto di formazione specialistica medica. Il calendario è fissato annualmente dal Consiglio della Scuola e deve essere inviato dal Direttore alla UOC Scuole di Specializzazione Area Sanitaria almeno 20 (venti) giorni prima dell'appello, al fine di consentire la verifica della regolarità contributiva dei Medici in formazione, in ottemperanza e coerenza a quanto disposto dal presente Regolamento.

6. La data dell'appello d'esame deve essere fissata nell'arco dei 45 (quarantacinque) giorni precedenti la data di scadenza annuale del contratto di formazione specialistica medica. Possono essere fissati appelli ad hoc al di fuori di questo lasso temporale nel caso in cui il Medico in formazione stia svolgendo un periodo fuori rete formativa, oppure sia impossibilitato a presentarsi all'appello d'esame per giustificati motivi (ad es., causa di forza maggiore o malattia).

7. In caso di malattia, il candidato è ammesso ad un appello straordinario previa presentazione di certificazione medica. Se l'assenza è determinata da forza maggiore o altra eventuale causa, il Consiglio della Scuola valuta l'eventuale ammissione del candidato ad un appello straordinario, sulla base di idonea documentazione giustificativa.

8. L'esame di profitto è unico ed è inteso a verificare globalmente la preparazione acquisita dal Medico in formazione negli insegnamenti teorici seguiti e nelle attività pratiche (professionalizzanti) svolte nell'anno di corso. La Scuola può altresì adottare un sistema di valutazione in itinere, con particolare riferimento alla verifica delle conoscenze, competenze e grado di autonomia acquisite nelle attività formative professionalizzanti registrate sul "libretto-diario" di cui all'art. 35 del presente Regolamento. I risultati delle valutazioni in itinere non sono oggetto di autonoma verbalizzazione, ma di essi si tiene conto nell'ambito dell'esame di profitto annuale.

9. La valutazione del profitto è espressa con un unico voto in trentesimi. La prova è superata con una votazione di almeno 18/30 (diciotto trentesimi). In caso di votazione massima (30/30) può essere attribuita la lode soltanto con parere unanime dei commissari.

10. Con il superamento dell'esame, il Medico in formazione acquisisce i crediti formativi universitari previsti per ciascuna attività dal regolamento della Scuola di appartenenza.

11. La non ammissione o il mancato superamento dell'esame di profitto annuale comporta l'esclusione dalla Scuola e la risoluzione del contratto di formazione. Non è consentita la ripetizione dell'anno di corso.

12. Qualora l'Università degli Studi di Pavia sia Sede Amministrativa della Scuola, l'esame di profitto di tutti o di alcuni dei Medici in formazione può tenersi anche presso una delle sedi aggregate, a condizione che siano rispettate le norme in materia vigenti nell'Università degli Studi di Pavia.

13. La commissione è nominata dal Presidente della Facoltà di Medicina e Chirurgia, è definita tra i Docenti titolari degli insegnamenti tenuti nell'anno di corso ed è presieduta dal Direttore della Scuola o da un suo delegato. È composta da un minimo di tre membri. Il Presidente della Facoltà di Medicina e Chirurgia può delegare alla nomina il Direttore della Scuola.

14. Se l'esame di profitto è svolto presso la sede di un'Università aggregata, il Direttore della Scuola può delegare il Presidente del Comitato Direttivo di quella sede a presiedere la commissione.

Articolo 52 - Esame di diploma

1. Di norma, entro la metà dell'ultimo anno accademico di corso, il Consiglio della Scuola stabilisce e rende pubblica la data dell'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione per la coorte interessata. Per lo svolgimento dell'esame di diploma è prevista di norma una sessione di esame unica per ciascuna coorte di Medici in formazione. Ai sensi dell'art. 44, comma 3, del presente Regolamento, gli impedimenti temporanei superiori ai 40 (quaranta) giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza o malattia sospendono il periodo di formazione del Medico in formazione e determinano il differimento, in misura pari al numero di giorni di sospensione, della scadenza annuale del contratto di formazione specialistica medica e, conseguentemente, dei termini per sostenere l'esame di diploma.

2. La data dell'appello deve essere comunicata all'UOC Scuole di specializzazione Area Sanitaria almeno 90 (novanta) giorni prima del suo svolgimento.

3. La data dell'appello deve essere fissata nell'arco degli ultimi 30 (trenta) giorni di vigenza del contratto di formazione specialistica medica di ogni Medico in formazione.

4. Nel caso in cui, per il conseguimento del diploma di specializzazione da parte di due (o più) Medici in formazione, il rispetto dei termini fissati dal comma 3 del presente articolo stabilisca la necessità di fissare due (o più) diversi appelli a distanza di meno di 30 (trenta) giorni l'uno dall'altro, è facoltà del Direttore decidere di accorpare tutti gli appelli in un unico esame, da effettuarsi comunque nell'arco degli ultimi 45 (quarantacinque) giorni di vigenza del contratto di formazione che, tra quelli dei Medici in formazione i cui appelli vengono accorpati, scade per ultimo.
5. Possono essere fissati appelli *ad hoc* al di fuori di questi lassi temporali nel caso in cui il Medico in formazione sia impossibilitato a presentarsi all'appello d'esame per giustificati motivi (ad es., causa di forza maggiore o malattia).
6. In caso di malattia o di altro grave impedimento, il candidato è ammesso ad un appello straordinario previa presentazione di idonea documentazione giustificativa.
7. In ogni caso, ogni Medico in formazione è tenuto a seguire le attività teoriche e a svolgere le attività pratiche previste dall'ordinamento didattico della Scuola di appartenenza fino alla scadenza del proprio contratto di formazione.
8. Per essere ammesso a sostenere l'esame di diploma, il Medico in formazione deve avere conseguito tutti i crediti formativi universitari previsti, secondo la durata e l'ordinamento didattico della Scuola, per le attività diverse dalla prova finale e deve aver completato le attività professionalizzanti previste dall'ordinamento della Scuola medesima.
9. In caso di esito negativo dell'esame o di assenza ingiustificata del candidato, l'esame può essere ripetuto una sola volta e nell'appello immediatamente successivo.
10. Il Medico in formazione deve presentare la domanda per sostenere l'esame secondo le modalità pubblicate alla pagina web dedicata alle scuole di specializzazione.
11. La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione e la valutazione finale deve tenere conto dei risultati delle valutazioni periodiche derivanti dagli esami di profitto annuale e dalle eventuali differenti prove in itinere, nonché dei giudizi dei Docenti e dei Tutor.
12. Il Medico in formazione propone l'argomento della tesi in uno dei settori scientifico disciplinari tra quelli previsti dal regolamento della Scuola di appartenenza, in coerenza con gli obiettivi formativi della stessa Scuola e sotto la guida di un relatore.
13. La tesi può essere redatta anche in lingua inglese o in altra lingua straniera, previa autorizzazione del Consiglio della Scuola di appartenenza del Medico in formazione.
14. La commissione per l'esame di diploma è nominata dal Direttore del Dipartimento sede della Scuola, su proposta del Consiglio della Scuola medesima. La potestà di nomina può essere delegata al Direttore della Scuola.
15. La commissione è composta da almeno 5 (cinque) Docenti della Scuola, di cui almeno tre Professori ordinari, associati o Ricercatori universitari, ed è presieduta dal Direttore della Scuola stessa.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Capo I

Emanazione, modifiche e vigenza del presente Regolamento

Articolo 53 - Emanazione e modifiche

1. Il presente Regolamento, elaborato e proposto dal Presidio Qualità delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria (PQASS), è approvato dal Comitato Direttivo della Facoltà di Medicina e Chirurgia e dal Senato Accademico.
2. Per le eventuali modifiche e integrazioni al presente Regolamento, si segue la medesima procedura.

Articolo 54 - Vigenza

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sull'Albo ufficiale di Ateneo e sostituisce integralmente il precedente testo, emanato con D.R. Rep. N. 1566/2019 Prot. n. 59491 del 9 maggio 2019.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applica la normativa vigente in materia, nonché quanto eventualmente disposto da accordi e convenzioni sottoscritti dall'Università degli Studi di Pavia con altre Università, enti e strutture della rete formativa di ciascuna Scuola.